



Prot. N. 2139/amm/fc

Bologna, 28 dicembre 2012

**ALLE IMPRESE ISCRITTE  
AI CONSULENTI DEL LAVORO**

**LORO SEDI**

**Oggetto: RITENUTA FISCALE IRPEF SUI CONTRIBUTI  
VERSATI ALLA CASSA EDILE**

A seguito delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009, dal 1° gennaio 2012 non sono più deducibili dall'IRPEF da lavoro dipendente, i contributi versati alle Casse Edili per finalità assistenziali sanitarie.

Pertanto, le imprese, saranno tenute ad assoggettare ad imposizione fiscale per l'anno 2013 l'intera quota a carico dell'operaio 0,45%, così suddiviso:

- 0,26% per contributo prestazioni a carattere sanitario
- 0,19% per contributo prestazioni a carattere non sanitario

La percentuale di cui sopra deve essere computata "sull'imponibile Cassa Edile" di ogni lavoratore e va ad incrementare l'imponibile fiscale del lavoratore stesso.

Si raccomanda di dare puntuale e precisa attuazione a quanto sopra esposto.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Distinti saluti.

**IL PRESIDENTE**

(Geom. William Fortini)